



Oggetti destinati al contatto con gli alimenti

A cura della Segreteria ART



Finalità

- Offrire standard di sicurezza alimentare a tutela della salute dei consumatori
- Armonizzare la legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea

Normative fondamentali 1. quadro generale

- Regolamento CE 1935/2004
- Direttiva 76/893/CE attuata in Italia con il DPR 23 agosto 1982 n. 777
- Direttiva 89/109/CE attuata in Italia con il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 108
- DM 23 marzo 1973 (plastica, gomma, cellulosa, carta, cartone, vetro, acciaio)

Normative fondamentali 2. materie ceramiche

- **Direttiva 84/500/CE attuata in Italia con DM 4 aprile 1985**
- **Direttiva 2005/31/CE attuata in Italia con DM 1° febbraio 2007**

Normative fondamentali 3. vetro e cristallo

- **Direttiva 69/493/CE attuata in Italia con Legge 26 novembre 1973 n. 827**



**E' fatto
obbligo di
porre in
commercio ...**

Oggetti che in condizioni normali o prevedibili **NON** trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da

- Costituire un pericolo per la salute umana
- Comportare una modifica inaccettabile alla composizione dei prodotti alimentari
- Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- 1. Individuazione del soggetto responsabile**
- 2. Attestazione della conformità del prodotto**
- 3. Modalità e precauzioni d'uso**
- 4. Rintracciabilità**

1. Individuazione del soggetto responsabile

- Marchio o ragione sociale
- Indirizzo o sede
 - Del fabbricante o dell'importatore comunitario

DOVE? Alternativamente su:

- Gli oggetti
- Gli imballaggi
- Etichette poste su oggetti o imballaggi
- Cartelli posti nei pdv

2. Attestazione della conformità del prodotto

- **Dicitura “per alimenti” o simbolo bicchiere e forchetta** (non obbligatoria sugli oggetti evidentemente destinati al contatto con alimenti)
- **Dichiarazione di conformità**
 - Deve essere supportata dal referto di un laboratorio di analisi ove richiesto dalle autorità di controllo



Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il/i prodotto/i di cui alla presente fattura / Documento di trasporto

[Ovvero (se dichiarazione a sé stante) descrizione dell'oggetto: es. servizio da tavola di porcellana XYZ – marca e collezione]

Fabbricato nell'Unione Europea dalla ditta_____

Avente sede in _____ Via_____

Ovvero

Importato nell'Unione Europea dalla ditta_____

Avente sede in _____ Via_____

È conforme alle norme in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti di cui al Regolamento CE 1935/2004 ed al DM 1/2/2007 (direttiva 2005/31/CE)

Firma

(del Produttore o Importatore aventi sede nell'Unione Europea)

Data _____

N.B. La presente dichiarazione può costituire un documento a sé stante ovvero può essere integrata sulla documentazione che, a diverso titolo, accompagna il prodotto lungo la catena distributiva (Es. fattura, documento di trasporto)

3. Modalità e precauzioni d'uso

- Sono informazioni **OBBLIGATORIE** quando necessarie per tutelare la salute o la sicurezza del consumatore ovvero per consentire un adeguato utilizzo del prodotto
- Devono essere fornite in lingua **ITALIANA**

4. Rintracciabilità

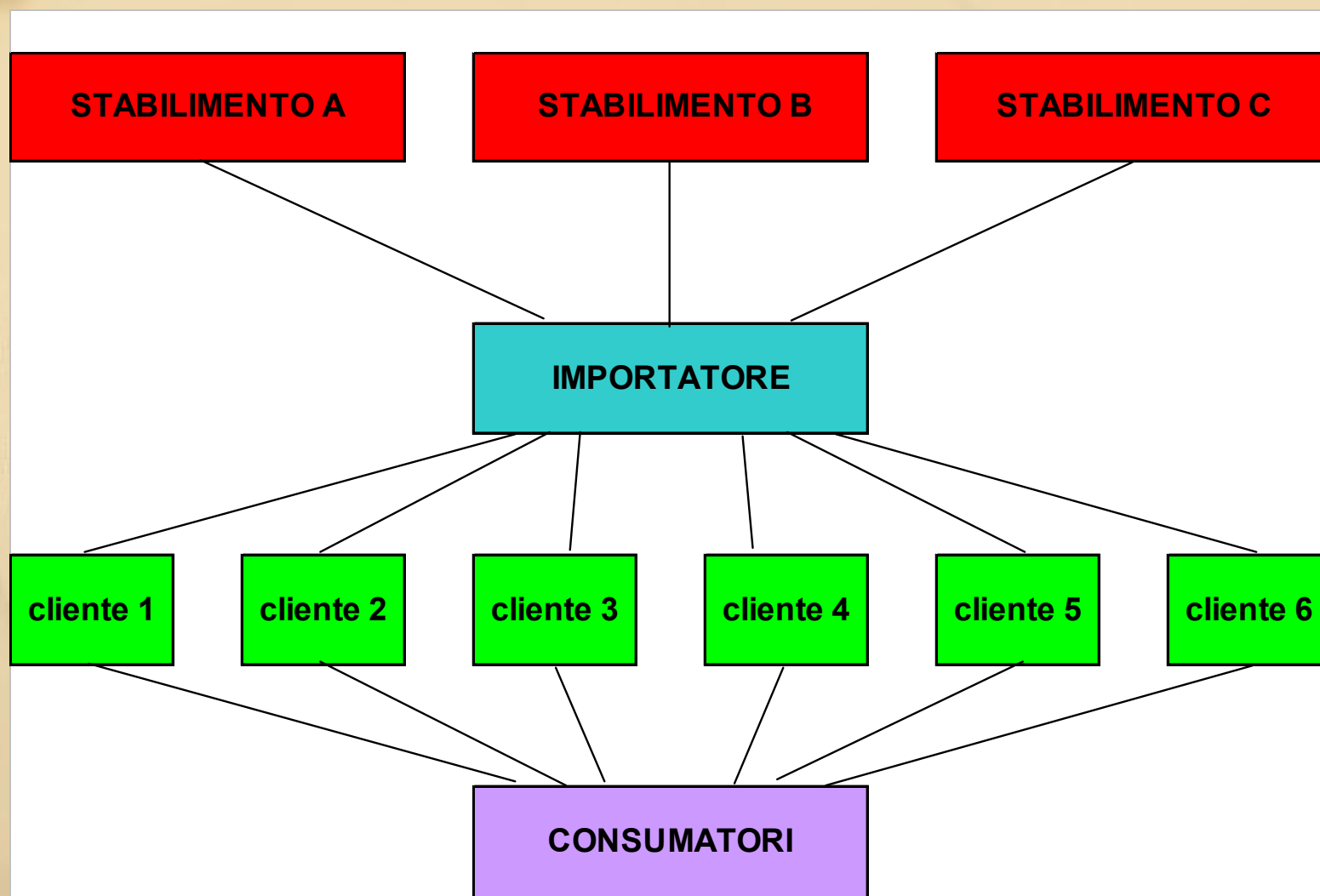
- E' un sistema identificativo del prodotto adottato con le modalità scelte dall'azienda allo scopo di assicurarne la rintracciabilità lungo la filiera distributiva.
- Potrebbe richiedere l'utilizzo di apposite etichette

Rintracciabilità – il Regolamento 1935/2004

- «**Articolo 17 – 1.** La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti é garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle Autorità competenti che le richiedano.
3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti»

Articolo 15 paragrafo 1 lett. d, - I prodotti possono recare “un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'art. 17”.

Rintacciabilità: un esempio. Stesso Produttore con diverse unità produttive





**Grazie per la Vostra
attenzione!**



Domande e commenti

